

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Per approfondimenti consulta:

Basic Financial Accounting. Rilevazioni per il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato,
Autori Vari, McGraw-Hill, 2007.

L'introduzione della IV direttiva CEE

Il bilancio societario secondo l'attuazione della IV direttiva CEE entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1993.

Le norme di attuazione della suddetta direttiva (660/1978) si applicano alle società di capitali:

- società per azioni,
 - società a responsabilità limitata,
 - società in accomandita per azioni
- e alle società cooperative.

Nel materiale che segue esponiamo la normativa dedicata al bilancio d'esercizio aggiornata secondo il d. lgs. 6/2003 e successive modifiche (art. 2423-2435 bis del Codice Civile).

Art. 2423 c.c. **CLAUSOLA GENERALE:**

Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (clausola generale).

....si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Clausola Generale

Chiarezza: il bilancio d'esercizio deve essere intelleggibile, vale a dire consentire al lettore di capire e valutare compiutamente lo svolgimento della gestione, i risultati ottenuti e le previsioni sul futuro.

Aderenza al vero: i criteri di valutazione devono ispirarsi a esigenze di reale rappresentazione della dimensione economica, patrimoniale e finanziaria.

Correttezza: attiene alle classi di valore soggette a valutazione e richiede criteri di calcolo economico rispettosi dei postulati di bilancio e dei principi contabili applicativi.

Art. 2423 bis c.c.

Lo scopo conoscitivo principale del bilancio d'esercizio è la determinazione del risultato economico di periodo che, in un'impresa in funzionamento, richiede la valutazione degli elementi attivi e passivi che compongono il capitale di funzionamento.

A tal fine sono stati predisposti, tra gli altri, i seguenti principi di redazione del bilancio d'esercizio:


- continuità operativa,
- prudenza,
- competenza economica,
- della funzione economica,
- comparabilità e costanza di applicazione dei criteri di valutazione.

La continuità operativa

L'espressione *going concern* identifica la continuità della gestione aziendale nel tempo.

Ciò significa che: gli elementi attivi si considerano investimenti in corso, in attesa di realizzi futuri, mentre gli elementi passivi sono interpretati quali finanziamenti in corso, in attesa di futuri rimborsi.

Si dovranno confrontare tra loro: un valore storico e un valore prospettico.



Il principio di prudenza

Il principio di prudenza orienta il valutatore nella scelta del valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Il principio di prudenza comporta che:

- gli utili presunti sulle operazioni in corso siano rinviati al futuro fino a che non avrà luogo il loro conseguimento;
- le perdite presunte, anche se non si sono ancora effettivamente verificate, devono essere attribuite all'esercizio in chiusura.

In generale il valutatore opta per la scelta del minor valore per gli elementi attivi e del maggior valore per la valutazione degli elementi passivi del capitale di funzionamento.

La competenza economica

L'individuazione dei componenti positivi e negativi di reddito da attribuire ad un certo esercizio, si basa sulla correlazione osservabile e misurabile tra ricavi e costi attribuibili all'esercizio in esame indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. La correlazione trova in genere evidenza nella conclusione dei cicli all'interno di un periodo amministrativo.

In relazione al principio della prudenza, si rimandano agli esercizi successivi gli utili presunti, mentre si riconoscono all'esercizio in chiusura le perdite presunte.

Il principio della funzione economica

Occorre tenere in considerazione la sostanza dell'operazione che ha originato una attività o passività. Rileva dunque la sostanza economica dell'operazione e non la forma giuridica o contrattuale che ha regolato l'operazione stessa (vedi trattamento del contratto leasing secondo il metodo finanziario).

La comparabilità dei criteri di valutazione

Si tratta di un principio fondamentale per le imprese che promuovono il confronto con l'esterno ed è in stretto collegamento con il principio dell'unitarietà della gestione. L'art. 2423 bis vieta, salvo deroghe eccezionali da motivare nella nota integrativa, le modifiche dei criteri di valutazione (cio' vale in particolare per i metodi FIFO e LIFO per la valutazione delle rimanenze e per la valutazione delle partecipazioni).

Le norme relative agli schemi di bilancio (artt. 2424-2425bis)

Le poste di Stato patrimoniale e Conto economico sono contrassegnate con codici alfabetici e numerici secondo i seguenti criteri:

- MACROCLASSI (lettere maiuscole)
- CLASSI (numeri romani)
- VOCI (numeri arabi)
- SOTTOVOCI (lettere minuscole)

La struttura dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio

E' ammessa la facoltà di una suddivisione più particolareggiata delle voci e delle sottovoci, purché non venga eliminata la voce complessiva ed il relativo importo. Allo stesso modo, è ammessa la facoltà di raggruppare le voci e le sottovoci in presenza di casi particolari (importo irrilevante e chiarezza di bilancio).

Possono essere aggiunte voci e sottovoci, quando il loro contenuto non è compreso in quelle previste dalla legge. La finalità è, ovviamente, quella di favorire il rispetto della clausola generale.

La struttura dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio

Sono vietate le compensazioni tra le voci dell'attivo e del passivo di Stato patrimoniale e tra le voci di costo e di ricavo del Conto economico.

Le uniche compensazioni sono espressamente previste dal codice civile:

Art. 2425 bis: I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Lo schema di Stato Patrimoniale

Lo schema di Stato patrimoniale può essere analizzato con riferimento alle seguenti prospettive di analisi:

1. classificazione,
2. struttura,
3. limitata flessibilità,
4. comparabilità temporale.

1. Si sovrappongono criteri di classificazione per natura, per destinazione e di tipo finanziario.

La struttura di Stato patrimoniale

ATTIVO	PASSIVO
A Credito verso soci per versamenti ancora dovuti	A Patrimonio netto
B Immobilizzazioni: I Immob. Immateriali II Immob. Materiali III Immob. Finanziarie	B Fondi per rischi ed oneri
C Attivo circolante: I Rimanenze II Crediti III Attività finanziarie non immob. IV Disponibilità liquide	C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
	D Debiti
D Ratei e risconti	E Ratei e risconti

Particolari dello schema di S.P.

I crediti verso clienti sono previsti nell'attivo circolante a prescindere dalla loro durata, mentre i crediti inseriti nelle immobilizzazioni possono avere solo natura finanziaria.

I fondi rettificativi dell'attivo (fondo ammortamento e svalutazione crediti) devono essere classificati a riduzione delle rispettive voci dell'attivo (immobilizzazioni, crediti).

Le voci attive e passive sono classificate secondo **il grado di esigibilità**, vale a dire in relazione al momento in cui essere daranno luogo alla correlata manifestazione numeraria (incasso o pagamento).

La limitata flessibilità e la comparab. temporale

Lo schema dell'art. 2424 non può essere alterato o modificato, è prevista una forte rigidità nei criteri espositivi. Gli unici elementi di flessibilità consentiti riguardano ulteriori suddivisioni in raggruppamenti di voci, in caso eccezionali, nonché adattamenti particolari alla particolare natura dell'attività aziendale.

Un importante obbligo (art. 2423 ter) prevede la rappresentazione dello stato patrimoniale a stati comparati, con indicazione per ciascuna voce dell'importo corrispondente dell'anno precedente.

Continuità di applicazione dei criteri di valutazione

Art. 2423 bis, punto 6):

“I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”.

La continuità di applicazione è finalizzata al rispetto della clausola generale e al principio di comparabilità dei dati nel tempo e nello spazio.

Sono ammesse deroghe in casi eccezionali, purché esplicitamente motivate all’interno della nota integrativa, che deve indicare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali nelle aziende sanitarie

Immateriali:

Costi di impianto e ampliamento;

Costi di ricerca e sviluppo;

Diritti di brevetto.

Materiali:

Terreni;

Fabbricati;

Impianti e Macchinari

Attrezzature Sanitarie

Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immob. immateriali vanno iscritte al loro valore netto residuo (valore lordo originario – quote amm.to).

Le immob. materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione al netto del fondo ammortamento, secondo il principio del costo storico.

Nel costo di acquisto vanno considerati gli oneri accessori; nel costo di produzione sono ricompresi i costi di diretta imputazione, più quote di costi indiretti della fase di fabbricazione, più gli oneri finanziari derivanti da finanziamenti utilizzati per la fabbricazione.

L'informazione sulla procedura di amm.to viene recuperata in nota integrativa.

Le immobilizzazioni finanziarie (art. 2426, art. 2359)

Le immobiliz. consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo storico, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (con le opportune rettifiche richieste).

Sono considerate società controllate (art. 2359 c.c.):

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

L'attivo circolante

Il legislatore prevede che in questo raggruppamento debbano rientrare tutti gli elementi dell'attivo che traggono origine dalla gestione corrente. Rientrano dunque in questa categoria anche i crediti con scadenza superiore ai dodici mesi se derivano da operazioni di natura commerciale.

La valutazione delle rimanenze è al minore tra il valore di costo e il valore di realizzo futuro. Per quanto riguarda il concetto di costo sono ammessi particolari metodi di valutazione derivanti dai principi contabili nazionali (F.I.F.O., L.I.F.O., costo medio ponderato).

I crediti devono essere espressi al valore netto contabile, con la deduzione del fondo svalutazione crediti.

Le attività finanziarie non devono avere carattere durevole.

L'attivo circolante nelle aziende sanitarie

- SCORTE: sanitarie e non sanitarie;
- CREDITI da: regione e provincia, comune, USL, erario, altri soggetti;
- ATTIVITA' FINANZIARIE: titoli a breve;
- DISPONIBILITA' LIQUIDE: cassa, conti correnti

Ratei e risconti attivi

Art. 2424 bis: Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Patrimonio netto

Costituisce un fondo di valori: una quantità espressa, alla data di chiusura dell'esercizio, degli elementi attivi e passivi del capitale. E' un concetto che idealmente può essere descritto nelle sue parti ideali.

A) Patrimonio netto:

I Capitale

II Riserva da sovrapprezzo azioni

III Riserve di rivalutazione

IV Riserva legale

V Riserve statutarie

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII Altre riserve, distintamente indicate

VIII Utili (perdite) portati a nuovo

IX Utile (perdita) dell'esercizio

Patrimonio netto

Costituisce un fondo di valori: una quantità espressa, alla data di chiusura dell'esercizio, degli elementi attivi e passivi del capitale proprio. E' un concetto che idealmente può essere descritto nelle sue parti ideali.

A) Patrimonio netto:

- I Contributi in conto capitale da regione e provincia autonoma indistinti
- II Contributi in conto capitale da regione e provincia autonoma vincolati
- III Fondo di dotazione
- IV Contributi per ripiani perdite anno...
- V Utili e perdite dell'esercizio
- VI Utili e perdite portati a nuovo.

Debiti

La macroclasse D:

- accoglie ogni debito con natura, esistenza, importo e scadenza certi;
- coesistono debiti di breve e di lungo periodo;
- è richiesta l'indicazione della parte di debito con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Voci particolari:

- Mutui
- Regione e provincia autonoma
- Comune
- Usl
- Fornitori
- Tesoriere, Ufficio Tributario
- Istituti di previdenza

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono possibili soltanto per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio risultano indeterminati:

- l'ammontare,
- la data di manifestazione.

B) Fondi per rischi ed oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite,
- 3) altri

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono debiti presunti, di futura manifestazione finanziaria;

I risconti passivi sono ricavi già manifestatisi in passata, ma di competenza anche futura.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio aventi manifestazione finanziaria futura e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritti in tali voci soltanto quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo (art. 2424 bis).

Conti d'ordine

L'art. 2424 impone l'indicazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale; l'art. 2427, punto 9) sancisce l'obbligo di fornire chiarimenti sui conti d'ordine all'interno della nota integrativa.

I conti d'ordine informano relativamente a:

- operazioni della gestione in corso che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (garanzie prestate e ricevute, impegni di vendita);
- operazioni della gestione in corso che non abbiamo ancora comportato trasferimenti di proprietà (leasing, deposito).

La varietà di operazioni può venire classificata in tre categorie:

- conti d'ordine per impegni e garanzie,
- conti d'ordine per rischi emergenti o trasferiti a terzi,
- conti d'ordine per beni di terzi e presso terzi.

Conti d'ordine

Art. 2424 u.c.:

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali (distinzione per natura), ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime (distinzione in base al beneficiario); devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Lo schema di Conto Economico

Il legislatore secondo la IV Direttiva CEE non ha previsto la struttura a conto economico a “costi, ricavi e rimanenze”, ma ha optato per una struttura in forma scalare.

Tale struttura viene definita “struttura a ricavi e costi della produzione ottenuta” o anche “struttura a valore aggiunto”. A dire il vero, la struttura di CE prevista dal c.c. si discosta dal modello tedesco originario in alcuni particolari.

CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 C.C.

A Valore della produzione

B Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

C Proventi e oneri finanziari

D Rettifiche di valore di attività finanziarie

E Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate

Utile (perdite) dell'esercizio

Lo schema di Conto Economico

I componenti del risultato economico dell'esercizio sono dunque collocati, dal punto di vista economico-aziendale, all'interno di tre aree informative:

- area della gestione caratteristica;
- area della gestione finanziaria;
- area della gestione straordinaria (componenti che: si riferiscono a esercizi precedenti, come le sopravvenienze, oppure non sono ricorrenti nell'attività di impresa, minusvalenze o plusvalenze da alienazioni).

Lo schema di Conto Economico

A) Valore della produzione:

1. Contributi in conto esercizio,
2. Proventi e ricavi diversi d'esercizio,
3. Recuperi e rimborsi per attività tipiche

B) Costi di esercizio:

1. Acquisti di esercizio,
2. Costi per prestazioni di servizio,
3. Personale,
4. Ammortamenti
5. Variazione rimanenze

La Nota Integrativa

Il terzo documento che compone il bilancio d'esercizio è costituito dalla nota integrativa. Ad essa sono dedicati gli artt. 2427 e 2427 bis del c.c. che ne definiscono il contenuto minimo all'interno di 22 punti.

Il compito della nota integrativa è sostanzialmente quello di contribuire alla realizzazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società (art. 2423), nel rispetto dei requisiti di rilevanza e selettività dell'informazione.

In più punti, all'interno del c.c., vi è un esplicito rimando alla nota integrativa.

La Nota Integrativa

Le principali aree informative contenute nella N.I. riguardano:

- i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio;
- le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo e del passivo;
- la procedura di ammortamento;
- l'elenco delle partecipazioni;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- area straordinaria e finanziaria;
- imposte differite e anticipate;
- dipendenti, amministratori, sindaci;
- azioni e strumenti finanziari;
- operazioni di locazione finanziaria.

Gli allegati al bilancio d'esercizio

Il bilancio costituisce uno strumento di comunicazione che, oltre a riflettere l'andamento periodico della società, offre all'esterno l'immagine, la serietà e la reputazione della società.

Coerentemente con le finalità di completezza e di significatività delle informazioni, all'interno del bilancio d'esercizio è proposta una serie di documenti accompagnatori obbligatori:

- la relazione sulla gestione (art. 2428),
- la relazione dei sindaci (art. 2429),
- la relazione della società di revisione,
- il verbale di approvazione dell'assemblea,

Altri allegati, non aventi natura obbligatoria, possono contenere:

- le informazioni di natura sociale ed ambientale,
- i documenti riclassificati,
- il rendiconto finanziario.

La relazione dei sindaci

Art. 2429 Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Art. 2403: "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma.

Rendiconto finanziario in forma contabile.

IMPIEGHI		FONTI	
A) Investimenti in immobilizzazioni:		A) Gestione corrente (CASH FLOW):	
• materiali	X	• Utile	X
• immateriali	X	• Ammortamenti	X
• finanziarie	X	• Accantonamento TFR	X
	<u> </u>		<u> </u>
	X		X
B) Rimborsi TFR	X	B) Cash flow "commerciale"	
		• ± Δ crediti di regolamento	X
C) Rimborsi di finanziamenti di credito	X	• ± Δ rimanenze	X
		• ± Δ debiti di regolamento	<u>X</u>
D) Rimborsi di capitale	X		<u> </u>
			X
E) Dividendi	X	C) Flusso monetario corrente	XX
		D) Dismissioni di immobilizzazioni	X
		E) Nuovi finanziamenti di credito	X
		F) Apporti di capitale	X
	<u> </u>		<u> </u>
TOTALE IMPIEGHI	XX	TOTALE FONTI	XX

I flussi della gestione corrente

Costi e ricavi monetari: modificano l'entità delle risorse finanziarie;

Costi e ricavi non monetari: o finanziariamente non rilevanti, in quanto non modificano l'entità delle risorse finanziarie.

Costi non monetari:

- ammortamenti;
- accantonamenti a fondi rischi
- accantonamenti a fondi spese future;
- fondo TFR dell'esercizio;
- svalutazione delle partecipazioni;
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni.

Ricavi non monetari:

- utilizzo fondi rischi/oneri
- rivalutazione partecipazioni;
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni.

Lo schema logico del rendiconto finanziario di cassa

